

129**Decisione della Commissione europea, del 26 luglio
2000, riguardante l'adeguatezza della protezione
dei dati in Ungheria (*)**

[notificata con il numero C(2000) 2305]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/519/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

La direttiva 95/46/CE prescrive agli Stati membri di assicurarsi che i trasferimenti di dati personali verso un determinato paese terzo abbiano luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato e se le leggi dello Stato membro che attuano le altre disposizioni della direttiva sono rispettate prima del trasferimento.

La Commissione può constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato. Tale constatazione permette il trasferimento di dati personali dagli Stati membri senza che siano necessarie ulteriori garanzie.

A norma della direttiva 95/46/CE l'adeguatezza del livello di protezione dei dati personali deve essere valutata con riguardo a tutte le circostanze relative a un trasferimento o a una categoria di trasferimenti di dati e nel rispetto di determinate condizioni. Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito a norma della direttiva, ha fornito indicazioni sull'effettuazione di tali valutazioni (2).

Tenuto conto dei distinti modi in cui vengono protetti i dati nei paesi terzi, sia la verifica dell'adeguatezza di tale protezione, sia l'applicazione di ogni decisione basata sull'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, devono avvenire in modo da non produrre discriminazioni arbitrarie o ingiustificate nei confronti di o tra paesi terzi in cui sussistono condizioni analoghe e da non costituire ostacoli occulti agli scambi, tenendo conto degli attuali impegni internazionali della Comunità.

In Ungheria vigono in materia di protezione dei dati personali norme di legge che producono effetti giuridici vincolanti.

(*) http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/adequacy/hu_00-519_it.pdf

130**Decisione della Commissione europea, del 26 luglio
2000, riguardante l'adeguatezza della protezione
dei dati in Svizzera (*)**

[notificata con il numero C(2000) 2304]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/518/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

La direttiva 95/46/CE prescrive agli Stati membri di assicurarsi che i trasferimenti di dati personali verso un determinato paese terzo abbiano luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato e se le leggi dello Stato membro che attuano le altre disposizioni della direttiva sono rispettate prima del trasferimento.

La Commissione può constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato. Tale constatazione permette il trasferimento di dati personali dagli Stati membri senza che siano necessarie ulteriori garanzie.

A norma della direttiva 95/46/CE l'adeguatezza del livello di protezione dei dati personali deve essere valutata con riguardo a tutte le circostanze relative a un trasferimento o a una categoria di trasferimenti di dati e nel rispetto di determinate condizioni. Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito a norma della direttiva, ha fornito indicazioni sull'effettuazione di tali valutazioni (2).

Tenuto conto dei distinti modi in cui vengono protetti i dati nei paesi terzi, sia la verifica dell'adeguatezza di tale protezione, sia l'applicazione di ogni decisione basata sull'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, devono avvenire in modo da non produrre discriminazioni arbitrarie o ingiustificate nei confronti di o tra paesi terzi in cui sussistono condizioni analoghe e da non costituire ostacoli occulti agli scambi, tenendo conto degli attuali impegni internazionali della Comunità.

Nella Confederazione svizzera vigono in materia di protezione dei dati personali norme di legge che producono effetti giuridici vincolanti a livello federale e cantonale.

(*) http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/adequacy/ch_00-518_it.pdf

131**Decisione della Commissione del 20 dicembre 2001
conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e riguardante l'adeguatezza
della protezione fornita dalla legge canadese sulla
tutela delle informazioni personali e sui documenti
elettronici (Canadian Personal Information
Protection and Electronic Documents Act) (*)**

[notificata con il numero C(2001)4539]

(2002/2/CE)

LACOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

Conformemente alla direttiva 95/46/CE gli Stati membri sono tenuti ad operare affinché i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi possano avvenire solo se il paese terzo in questione garantisce un livello adeguato di tutela e se, prima del trasferimento, viene rispettata la legislazione dello Stato membro che attua altre disposizioni della direttiva.

La Commissione può constatare che un paese terzo garantisce un livello adeguato di tutela. In tal caso gli Stati membri vi possono trasferire dati personali senza richiedere ulteriori garanzie.

Conformemente alla direttiva 95/46/CE, il livello di tutela dei dati deve essere valutato tenendo presenti tutte le circostanze in cui si svolgono le operazioni di trasferimento dei dati e tenendo conto di determinate condizioni. Il gruppo di lavoro sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE ha fornito indicazioni per effettuare tale valutazione (2).

Data la diversità degli approcci alla protezione dei dati nei paesi terzi, è opportuno che la valutazione dell'adeguatezza avvenga e che ogni decisione, basata sull'articolo 25, §6, della direttiva 95/46/CE, fosse presa ed attuata senza da luogo a discriminazioni arbitrarie o ingiustificate verso o tra paesi terzi in cui esistono condizioni analoghe e senza dar luogo a barriere occulte per gli scambi commerciali, visti gli attuali impegni della Comunità a livello internazionale.

(*) http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/adequacy/canadadecisionit.pdf

132

Documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'applicazione della decisione 520/2000/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative "domande più frequenti" (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal dipartimento del commercio degli Stati Uniti (*)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.02.2002
SEC(2002) 196

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

sull'applicazione della decisione 520/2000/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative "domande più frequenti" (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal dipartimento del commercio degli Stati Uniti

(*) http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/news/o2-196_it.pdf

133

Proposta di decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa allo statuto e alle condizioni generali d'esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati – COM(2001) 411 (*)

COM (2001) 411

RELAZIONE

Il trattamento dei dati personali è un'operazione correntemente praticata da istituzioni e organismi comunitari nell'ambito della loro attività. Ad esempio, la Commissione procede allo scambio di dati personali con gli Stati membri nel quadro della politica agricola comune, per la gestione del regime doganale; dei fondi strutturali e nel quadro di altre politiche comunitarie, quali l'istruzione, la formazione, la cultura e la ricerca. Per garantire la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e per evitare che gli scambi d'informazione vengano rimessi in discussione dagli Stati membri per motivi di protezione dei dati, il trattato firmato ad Amsterdam ha inserito nel trattato che istituisce la Comunità europea una disposizione finalizzata a questo scopo. Il nuovo articolo 286 prevede che a decorrere dal 1º gennaio 1999 le istituzioni e gli organismi comunitari applichino le norme comunitarie sulla protezione dei dati personali stabilite prevalentemente dalle direttive 95/46/CE e 97/66/CE. Esso prevede inoltre che un organo di controllo indipendente vigili sull'applicazione di tali norme. D'altro canto le stesse motivazioni hanno portato all'inclusione del diritto alla protezione dei dati di carattere personale nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per adempiere a questa disposizione del trattato il legislatore comunitario ha adottato il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Il regolamento stabilisce una serie di principi ai quali sono soggetti i trattamenti dei dati personali ad opera delle istituzioni e degli organismi comunitari. Oltre a tali disposizioni sostanziali, il regolamento istituisce un'autorità di controllo indipendente, denominata garante europeo della protezione dei dati, che ha il compito di assicurare l'applicazione delle disposizioni del regolamento. Il garante è assistito da un garante aggiunto.

Il regolamento prevede inoltre che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione fissino di comune accordo lo statuto e le condizioni generali d'esercizio delle funzioni del garante europeo della protezione dei dati e, in particolare, la retribuzione, le indennità e ogni altro compenso sostitutivo.

(*) http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=it&numdoc=52001PC0411&model=guichett

Consiglio d'Europa

134

**Convention for the Protection of Human Rights and
Dignity of the Human Being with regard to the
Application of Biology and Medicine: Convention on
Human Rights and Biomedicine (*)**

European Treaty Series -No.164
Série des Traités européens -n ° 164

Convention for the Protection
of Human Rights and Dignity of the
Human Being with regard to the
Application of Biology and Medicine:

Convention on Human Rights
and Biomedicine

Convention pour la protection
des Droits de l'Homme et de la dignité
de l'être humain à l'égard des
applications de la biologie
et de la médecine:

Convention sur les Droits de l'Homme
et la biomédecine

Oviedo, 4.IV.1997

(*) <http://www.legal.coe.int/bioethics/gb/pdf/convention.pdf>

135

**Additional Protocol to the Convention for the
Protection of Human Rights and Dignity of the
Human Being with regard to the Application of
Biology and Medicine on the Prohibition of Cloning
Human Beings (*)**

European Treaty Series - No. 168

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN
RIGHTS AND DIGNITY OF THE HUMAN BEING WITH REGARD TO THE APPLICATION OF
BIOLOGY AND MEDICINE, ON THE PROHIBITION OF CLONING HUMAN BEINGS

Paris, 12.I.1998

(*) <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/168.doc>

136**| Protection of Personal Data with regard to Surveillance (*)**

Protection of personal data with regard to surveillance

Report by Mr. Giovanni BUTTARELLI,
Secretary General of the Italian Data Protection Authority (Italy)

Notice

The importance of the phenomenon of surveillance and surveillance activities by technical means which are becoming increasingly sophisticated demands serious thought at both national and international level with regard to the advantages and risks for democratic societies and individuals.

Several states have undertaken work in this field, even considering it necessary to draft specific legislative provisions on data protection in the field of (video-)surveillance.

In this context, the Council of Europe wishes to draw attention to certain particular aspects of surveillance. The Project Group on Data Protection (CJ-PD) of the Council of Europe asked a consultant, Dr Giovanni BUTTARELLI, to write a report on data protection in relation to surveillance activities. This Report acknowledged that any study of surveillance is linked to technological developments in the means of control and should thus be situated in the historical context.

It was therefore wished to highlight a list of Guiding Principles specifically for video surveillance, which ought to be taken into account when preparing specific legislative provisions on data protection with relation to video surveillance. These principles could, where appropriate, be applied to other forms or technical means of surveillance after making any necessary adjustments to them.

At the present stage the Report and the Guiding Principles are to be the subject of public consultation. Any comments on these texts may be transmitted to the Secretariat General of the Council of Europe before 21st January 2001, at the following address : judith.ledoux@coe.int.

1) FOREWORD

Any research and/or report on surveillance is related to the technological development of control systems and is therefore to be considered in connection with the relevant historical context.

(*) <http://www.legal.coe.int/dataprotection/Default.asp?fd=reports&fn=RapButtarelliE.htm>